



COMUNE DI CURSI

PROVINCIA DI LECCE

**Reg. Gen. N° 152
del 08/04/2023**

SEGRETERIA AA.GG

COPIA DI DETERMINAZIONE

Reg. Sett. N° 19 DEL 08/04/2023

**OGGETTO: RETTIFICA LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO AL
SEGRETARIO GENERALE – ANNI 2022/2023.**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTO il decreto n. 2/2020, di conferimento di titolarità della posizione organizzativa del Settore Economico-finanziario-personale e, ad interim, del Settore Affari Generali ai sensi dell'art. 109 del D.lgs n. 267/2000;

VISTI e richiamati il DUP 2022/2024, approvato dal C.C. con Deliberazione n. 26 del 14.07.2022, e il bilancio di previsione 2022/2024, approvato dal C.C. con Deliberazione n. 27 del 14.07.2022;

DATO ATTO che il Comune di Corsi è attualmente in regime di esercizio provvisorio ai sensi e per gli effetti di legge in ragione del differimento dei termini di approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 al prossimo 30.04.2023;

PREMESSO CHE:

- a decorrere dal 19/08/2014 i diritti di rogito devono invece essere liquidati in base alle disposizioni del comma 2-bis, dell'art. 10, del d.l. N. 90/2014 introdotto dalla legge di conversione n. 114/2014 che recita: "Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'art. 30, secondo comma, della Legge 15 novembre 1973, n.734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1,2,3,4e 5 della tabella D allegata alla legge 8 Giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore ad un quinto dello stipendio in godimento";

DATO ATTO ANCORA CHE:

- la giurisprudenza del lavoro è UNANIME nel ritenere che i diritti di rogito spettano ai segretari comunali di qualunque fascia nei comuni privi di dirigenti e condanna gli Enti nella persona del Sindaco pro tempore al pagamento dei diritti di rogito, degli interessi dalla trattenuta al saldo, della rivalutazione monetaria e delle spese di lite (Sentenza n. 1539/2016 del Tribunale di Milano in data 18.5.2016; n. 2561/2016 del Tribunale di Milano; n. 307/2016 del Tribunale di Busto Arsizio; n. 3269/2016 del Tribunale di Taranto; n. 762/2016 del Tribunale di Bergamo; n. 1486/2016 del Tribunale di Brescia; n. 46/2017 del Tribunale di Monza; n. 23/2017 del Tribunale di Verona; n. 411 del 20.4.2017 Tribunale di Potenza ; r.g. 47/2017 - Corte di appello di Brescia del 18.5.2017; n. 75/2017 del Tribunale di Brescia ; n. 46/2017 del Tribunale di Monza; n. 1386/2017 del Tribunale di Milano; n. 77/2017 del Tribunale di Pordenone pubblicata il 18.7.2017 r.g. 738/2016; n. 78/2017 del Tribunale di Pordenone pubblicata il 18.7.2017 r.g. 739/2016; Decreto ingiuntivo n. 304/2017 del 1.8.2017 Tribunale di Palmi r.g. n. 1927/2017; n. 438/2016 del Tribunale di Busto Arsizio pubblicata il 8.11.2017; n. 250/2017 del Tribunale di Parma ; n. 1052/2016 del Tribunale di Tivoli pubblicata il 14.11.2017; n. 2586/2017 pubbl. il 05/10/2017 RG n. 6459/2017 Tribunale di Milano; RG n. 2465 del 29.11.2017 Tribunale di Torre Annunziata; RG N. 462 del 6.12.2017 del Tribunale di Perugia;)

- il giudice del lavoro riconosce, pertanto, nella misura del 100%, ai segretari delle fasce A, B, C operanti in Comuni privi di personale dipendente avente qualifica dirigenziale, oltre che, comunque e sempre (attribuiti) ai segretari della fascia C, sebbene nei loro comuni sia presente personale di qualifica dirigenziale e che, in ordine alla contraria interpretazione della norma della sezione Autonomie della Corte dei Conti, di cui alla deliberazione n. 21 del 04.06.2015, secondo cui i diritti di rogito competono ai soli segretari di fascia C, lo stesso giudice del lavoro ha

ritenuto che *“La letterale applicazione della norma che, nella sua chiarezza non necessita di alcuna interpretazione, non può che condurre all'accoglimento delle ragioni di parte ricorrente”....Le considerazioni svolte dalla Corte dei Conti, potrebbero, in linea di principio, essere condivisibili laddove attribuiscono un rilievo preminente all'interesse pubblico rispetto all'interesse del singolo segretario, tuttavia paiono offrire un'interpretazione della norma che mal si concilia con il dettato normativo. In sostanza, nell'intento di salvaguardare beni pur meritevoli di tutela, finisce per restringere il campo di applicazione della norma compiendo un'operazione di chirurgia giuridica non consentito nemmeno in nome della res pubblica” (Tribunale di Milano nella sentenza n. 1539/2016)* l'interpretazione del giudice del lavoro trova conferma nelle considerazioni espresse in via incidentale dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 75 del 23.02.2016, (cd. Giudice delle leggi) che ha statuito, obiter dictum, che l'art. 10, comma 2 bis del DL n. 90 del 24.6.2014 vada applicato ai segretari dirigenti e non dirigenti attribuendo l'intero importo del diritto di rogito.*(Nella fattispecie la Corte Costituzionale partendo da questa interpretazione della normativa statale ha ritenuto legittima la legge regionale del Trentino Alto Adige (art. 11) che attribuisce il diritto di rogito senza distinguere tra segretari dirigenti e segretari non dirigenti e che stabilisce il quantum del provento al 75% ritenendo la norma un appropriato adeguamento della normativa statale, peraltro più conveniente per le finanze comunali in quanto la normativa statale prevede l'attribuzione del provento al segretario dirigente o non dirigente al 100%);*

VISTA la deliberazione n. 18/SEZAUT/2018/QMIG con la quale la stessa Corte dei Conti – sezione delle autonomie – ha riformato il primo principio espresso enunciando il seguente principio di diritto:

“In riforma del primo principio di diritto espresso nella delibera 21/SEZAUT/2015/QMIG, alla luce della previsione di cui all'art. 10 comma 2-bis, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, i diritti di rogito, nei limiti stabiliti dalla legge, competono ai segretari comunali di fascia C nonché ai Segretari comunali appartenenti alle fasce professionali A e B, qualora esercitino le loro funzioni presso enti nei quali siano assenti figure dirigenziali”

ACCERTATO che il Segretario Generale presta servizio in convenzione dal 08.06.2022 nel Comune di Corsi, che non ha in dotazione dipendenti di qualifica dirigenziale;

VERIFICATO che l'importo dei diritti di rogito riscossi dal Comune di Corsi, sommato a quelli riscossi dal Comune di Casarano (LE), capofila della Convenzione di segreteria, non eccede la misura di un quinto dello stipendio di godimento del Segretario comunale;

VISTE le determinazioni nn. reg. gen.le 167/2022, 376/2022, 86/2023 con le quali sono stati erogati i diritti di rogito al segretario Generale per i contratti relativi rispettivamente ai numeri di repertorio 356-357 e 358 e che gli stessi sono stati pagati scorporando gli oneri previdenziali e Irap ritenuti a suo carico, erroneamente per quanto sopra riportato;

RITENUTO, quindi, a rettifica degli atti di determinazione sopra richiamati, di liquidare le differenze sui diritti di rogito introitati dal Comune di Corsi negli anni 2022 e 2023 al Segretario Generale;

PRECISATO che i diritti di rogito dei segretari comunali sono un emolumento facente parte della retribuzione, come è specificatamente previsto dall'articolo 37 del CCNL 16.05.2001 e che

pertanto risultano liquidati al netto degli oneri riflessi all'erogazione (CPDEL 23,8% a carico dell'ente e 8,85% a carico del lavoratore) in mancanza di una espressa previsione legislativa derogatoria ai principi vigenti in materia di contribuzione sulle retribuzioni (articoli 1 e 2 della Legge 335/1995 e art. 2215 del codice civile) (*...per i diritti di rogito manca nell'ordinamento una espressa previsione di deroga all'art. 2115 c.c. che superi quella già applicabile di cui all'art. 2, comma 2 della legge 335/1995 e poichè le eccezioni indicate non possono trovare applicazione oltre i casi ivi espressamente previsti, ritiene in conclusione la Sezione che non sia possibile applicare analogicamente ai segretari comunali la disciplina che è stata prevista dal legislatore solo per gli onorari professionali dei legali pubblici e per gli incentivi del personale tecnico dipendente delle pubbliche amministrazioni, la quale pone interamente a carico di questi ultimi gli oneri riflessi o accessori sui loro compensi latu sensu professionali – dunque anche per la parte altrimenti a carico dell'amministrazione d'appartenenza secondo le previsioni generali della L. 335/1995 - Corte Conti Sardegna n. 27/2012;*

DATO ATTO che l'IRAP, (aliquota 8,50%) avendo natura tributaria non può che gravare sul datore di lavoro come stabilito dalla Corte di Cassazione sez. Lav. N. 20917/2013, Risoluzione Agenzia delle Entrate b. 123/E del 2.4.2008 e dal Tribunale di Parma sentenza n. 250/2017; Corte conti sez Piemonte 48/2010; sentenza n. 156/2001 corte costituzionale Agenzia entrate 3674 3676 3677 /2007; Corte Cass SS UU 1211/72009; delibera Corte dei conti Veneto del 16 ottobre 2018 n.400;

DATO ATTO, pertanto, della natura retributiva del diritto di rogito non assoggettabile ad IRAP e non in deroga per ciò che attiene a CPDEL al principio generale di cui all'art. Art. 2, comma 2.335/1995;

DATO ATTO, altresì, che nel periodo che qui rileva, dal 08/06/2022 al 31/03/2023, sono stati incassati i seguenti importi per diritti di rogito, come da prospetti agli atti dell'ente:

- Rep. 356 Euro 2.967,10;
- Rep. 357 Euro 374,80;
- Rep. 358 Euro 5.289,52

DATO ATTO, altresì, che:

- Sussiste legittimazione ad emanare il presente atto;
- Non risultano esistenti cause di incompatibilità e/o conflitto di interessi;
- Non risultano rapporti di parentela o di amicizia tali da interferire con il presente provvedimento;
- Sussiste l'impegno ad assolvere agli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione delle informazioni contenute nel provvedimento, nel rispetto della normativa vigente;

VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis del TUEL;

VISTE le vigenti disposizioni in materia;

DETERMINA

- 1) **di approvare** i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
- 2) **di prendere atto** che nel periodo dal 08.06.2022 al 31.03.2023 il Comune di Cursi ha riscosso la somma di € 8.631,42 come indicato in premessa e che la somma dei diritti riscossi nell'ambito della convenzione di comuni per gli esercizi di riferimento è contenuta nel limite di un quinto dello stipendio in godimento;
- 3) **di dare atto** che gli importi di cui sopra sono stati pagati scorporando gli oneri previdenziali e Irap ritenuti a carico del percipiente, erroneamente per quanto riportato in premessa e che, conseguentemente, va riconosciuti l'importo di euro 2.288,41 indebitamente trattenuto;
- 4) **di procedere**, pertanto, alla liquidazione delle somme corrispondenti alle richiamate differenza per diritti di rogito al Segretario Generale per l'importo di €. 2.228,41 oltre a CPDEL (23,8%) e IRAP (8,5%), evidenziando che gli oneri contributivi saranno ripartiti tra Ente e Segretario Generale ciascuno assumendosi a proprio carico la quota di pertinenza in attuazione del sistema ordinario di riparto degli oneri contributivi; mentre la tassazione IRAP da calcolarsi sull'importo dei diritti di rogito di competenza graverà interamente sull'Ente, in qualità di soggetto passivo dell'imposta;
- 5) **di provvedere** con risorse dell'Ente al versamento degli oneri a carico ente da effettuarsi in sede di liquidazione, calcolati sulla suddetta somma da corrispondere ammontanti ad:
 - a. € 530,36 CPDEL
 - b. € 189,41 IRAP
- 6) **di impegnare** a tal fine, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo n. 118/2011 e ss. mm., la somma di €. 2.228,41 con imputazione al capitolo 10.5 "*Quota diritti di rogito al Segretario Generale*", la somma di euro 530,36 per oneri contributivi sul cap. 18 "*Oneri contributivi su diritti di rogito*", la somma di euro 189,41 sul cap. 712 "*Irap su diritti di rogito*" del corrente esercizio finanziario in conto competenza;
- 7) **di dare atto** che la quota di pertinenza contributiva a carico del beneficiario delle somme indicate al punto 2 del presente atto sarà trattenuta dall'Ufficio Paghe del Comune di Bondeno;
- 8) **di trasmettere** il presente atto all'Ufficio Personale per la liquidazione di tali

compensi con gli emolumenti stipendiali del mese di Aprile 2023;

- 9) **di dare atto** altresì ai sensi dell'art. 6bis della L. n. 241/119 e dell' art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;
- 10) **di dare atto** che il presente provvedimento rileva ai fini della trasparenza amministrativa ai sensi del d.Lgs. 33./2013;
- 11) **di dare atto** che la presente determinazione è esecutiva al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, comportando impegno di spesa;
- 12) **di pubblicare** il presente atto ai sensi di legge.

IL DIRIGENTE
F.to Dott. Benvenuto BISCONTI

.....

Visto: ai sensi dell'art. 49, 1° comma e dell'art. 153, 5° comma del D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267, si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

| Impegni di Spesa | | | | | | |
|-------------------------|-----------------|-------------|--|----------------|-----------------|--------------------|
| <i>Anno</i> | <i>Capitolo</i> | <i>Art.</i> | <i>Descrizione</i> | <i>Importo</i> | <i>Num. Imp</i> | <i>Num.SubImp.</i> |
| 2023 | 10 | 5 | Liquidazione differenze su diritti di rogito 2022-2023 | 2228,41 | 579 | |
| 2023 | 18 | | oneri contributivi a carico dell'ente | 530,36 | 580 | |
| 2023 | 712 | | irap a carico dell'ente | 189,41 | 581 | |

Cursi, li **08/04/2023**

Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to Dott. Benvenuto BISCONTI

.....

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata per oggetto all'Albo Pretorio il 08/04/2023 e vi rimarrà per 15 giorni naturali e consecutivi.

Cursi, li 08/04/2023

IL DIRIGENTE
f.to Dott. Benvenuto BISCONTI

.....

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Cursi.

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Dal Municipio li,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Benvenuto BISCONTI